

Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

CAPO III

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI A VALENZA REGIONALE

Art. 6

(Imprese e organismi di informazione beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le imprese e gli organismi di informazione in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** avere la sede operativa nel territorio regionale;
- b)** essere iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
- c)** utilizzare, per l'attività giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge 69/1963, con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico o retribuito mediante equo compenso ai sensi della legge 233/2012;
- d)** essere in regola nel versamento dei contributi all'INPGI e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma giornalisti italiani;
- e)** essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia di pubblicazioni, le imprese e gli organismi di informazione di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

a) nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni cartacee:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;

b) nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni su supporto informatico e diffusione on line:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 7

(Pubblicazioni escluse)

1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:

a) le pubblicazioni facenti capo a imprese e organismi di informazione privi dei requisiti di cui all'articolo 6;

b) le pubblicazioni concernenti bollettini di stretto carattere interno, annuari, agende e calendari;

c) le pubblicazioni aventi un esclusivo carattere tecnico-specialistico, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;

d) le pubblicazioni facenti capo a pubbliche amministrazioni e a enti pubblici;

e) le pubblicazioni facenti capo a ordini e categorie professionali, associazioni di categorie economiche, nonché a organizzazioni politiche e sindacali, a enti culturali e

associazioni sportive;

f) le pubblicazioni periodiche settimanali delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia già beneficiarie di contributi regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).